



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio I*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2006–2009 e per il biennio economico 2006-2007 ed il CCNL per il biennio economico 2008-2009 del 23 gennaio 2009;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018;
- VISTO il Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n.4/2018, sottoscritto definitivamente il 30 novembre 2018, che ha previsto l'utilizzo di quota parte delle risorse del FUA 2018 per finanziare le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree II e III del personale del Comparto Funzioni Centrali del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2018;
- VISTO in particolare, l'articolo 3 - Tabella 1 del citato Contratto integrativo, che determina la ripartizione dei posti disponibili per ciascun passaggio di fascia economica;
- VISTO l'articolo 4 del medesimo Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n. 4/2018, il quale definisce i requisiti di partecipazione alle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche;
- VISTO l'articolo 5 del suddetto Contratto, che indica le modalità di conferimento delle progressioni medesime, stabilendo che le stesse sono attribuite all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri contenuti nella Tabella parte integrante del contratto medesimo e che "la procedura selettiva è di competenza della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, presso il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che provvede a disciplinarne le modalità mediante apposito bando nazionale";
- VISTA la Tabella dei criteri di valutazione di cui al richiamato articolo 5 ed allegata al Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n. 4/2018 come parte integrante del medesimo;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative della categoria;

DECRETA

Articolo 1

(indizione delle procedure selettive)

1. Sono indette le procedure selettive di cui all'articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n. 4/2018, per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio I

Aree II e III del personale del Comparto Funzioni Centrali del MIUR, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2018.

2. I posti disponibili per ciascun passaggio di fascia economica sono quelli indicati nel prospetto di cui all'articolo 3 del Contratto n. 4/2018, per un totale complessivo di n. 244, come di seguito riportato.

da Area/Fascia	a Area/Fascia	Unità
A2 / F1	A2 / F2	6
A2 / F2	A2 / F3	37
A2 / F3	A2 / F4	40
A2 / F4	A2 / F5	14
A2 / F5	A2 / F6	40
A3 / F1	A3 / F2	57
A3 / F2	A3 / F3	2
A3 / F3	A3 / F4	16
A3 / F4	A3 / F5	21
A3 / F5	A3 / F6	5
A3 / F6	A3 / F7	6
TOTALE		244

Articolo 2 (requisiti di partecipazione)

1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'attribuzione della fascia economica superiore tutti i dipendenti di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla data dell'1 gennaio 2018, che siano in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda di partecipazione, anche in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione e che alla data dell'1 gennaio 2018 abbiano maturato un'anzianità non inferiore a tre anni nella medesima Area e nella fascia economica immediatamente inferiore a quella relativa alla procedura cui chiedono di partecipare.
2. Il personale che alla data dell'1 gennaio 2018 è collocato nella Area III e che percepisce la retribuzione spettante alle qualifiche ad esaurimento, non può partecipare alle procedure di passaggio di fascia economica, atteso che il differenziale economico del predetto passaggio determina uno stipendio tabellare inferiore a quello in godimento.
3. Il personale di cui al precedente comma 2, che abbia un contenzioso ancora pendente con l'Amministrazione per il riconoscimento della qualifica ad esaurimento, è ammesso a partecipare alle procedure selettive con riserva da sciogliere all'esito della decisione giurisdizionale definitiva.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio I

4. Non possono partecipare alle procedure ed alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
5. E' escluso dalla procedura selettiva il dipendente che, nel corso della medesima, si venga a trovare in una delle condizioni di cui al comma 4 anteriormente all'approvazione della graduatoria finale.
6. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale, cui non sia stata applicata una misura cautelare di sospensione dal servizio. In tali casi, la riserva è sciolta con l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore solo a seguito dell'archiviazione del procedimento penale o di una sentenza di assoluzione, nonché dell'archiviazione del procedimento disciplinare.
7. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva, da sciogliere all'esito della decisione giurisdizionale definitiva, il dipendente che sia controinteressato in un giudizio con l'Amministrazione per il riconoscimento della progressione economica ai sensi dei CCNI n. 2/2016 e n. 1/2017, pendente anteriormente alla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 3

(modalità di partecipazione)

1. La partecipazione alle procedure selettive per l'attribuzione della fascia economica superiore avviene a domanda, presentata "on line" esclusivamente tramite apposita applicazione presente sul portale dei servizi SIDI del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui ciascun interessato deve accedere con le proprie credenziali.
2. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato, a pena di esclusione dalla procedura, all' 11/12/2018. Ciascun partecipante, tramite apposita funzionalità dell'applicazione utilizzata per la presentazione della domanda, deve allegare, a pena di esclusione dalla procedura, copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e può allegare alla domanda medesima copia dei titoli e degli incarichi dichiarati.
3. Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di "dichiarazioni sostitutive" ai sensi della normativa vigente e pertanto costituiscono oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione procedente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
4. Ciascun partecipante, nella domanda presentata nei termini e con le modalità sopra descritte, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. Il mancato consenso al trattamento comporta l'impossibilità di dare corso alla domanda di partecipazione alla procedura. I predetti dati sono acquisiti dal MIUR, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, esclusivamente in relazione alla istanza di partecipazione alla procedura selettiva e sono utilizzati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo, ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 196/2003. In relazione al procedimento amministrativo in oggetto, inoltre, i dati possono essere comunicati a soggetti esterni necessari per la conclusione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio I

del procedimento medesimo e possono essere oggetto di comunicazione solo nei casi tassativamente previsti dagli obblighi di legge.

Articolo 4 (valutazione delle domande)

1. La valutazione dei titoli dichiarati e/o allegati alla domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento della fascia retributiva superiore è affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, la quale opera secondo i criteri contenuti nella Tabella di cui all'articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n. 4/2018, parte integrante del medesimo contratto.
2. Costituiscono oggetto di valutazione esclusivamente i titoli posseduti dai partecipanti anteriormente alla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. A parità di punteggio è preferito l'aspirante con maggiore anzianità di servizio attribuita e, in caso di ulteriore parità, la preferenza è data alla minore età anagrafica.
4. Ai dipendenti di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2 che, in applicazione di disposizioni normative vigenti (ad es. distacco sindacale, assenza per maternità, servizio presso altra pubblica Amministrazione priva, per legge, di un sistema di valutazione, ecc...), non abbiano avuto una valutazione dei risultati individuali per l'attribuzione dei compensi accessori, siccome previsto dalla lettera "C" della Tabella dei criteri di valutazione ex articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n. 4/2018, è attribuito il punteggio minimo ivi previsto di 16 punti.
5. Ai dipendenti di cui al precedente comma 4 che, in applicazione di disposizioni normative vigenti (ad es. distacco sindacale, assenza per maternità, servizio presso altra pubblica Amministrazione priva, per legge, di un sistema di valutazione, ecc...), non abbia avuto una valutazione dei risultati individuali per l'attribuzione dei compensi accessori solo per alcuni degli anni 2013, 2014 e 2015, siccome previsto dalla lettera "C" della Tabella dei criteri di valutazione ex articolo 5 del Contratto collettivo integrativo di Amministrazione n. 4/2018, è attribuito il coefficiente minimo ivi previsto di 0,60.

Articolo 5 (graduatorie)

1. Al termine delle procedure di valutazione, effettuate sulla base delle autocertificazioni rese con la domanda di partecipazione, per ciascuna delle progressioni economiche previste nel prospetto di cui all'articolo 3 del Contratto n. 4/2018, è formulato un elenco per punteggi.
2. Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati sul portale SIDI del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di tale pubblicazione viene data notizia sul sito internet del MIUR.
3. Entro 2 giorni dalla notizia di pubblicazione degli elenchi di cui al precedente comma i candidati possono segnalare all'Amministrazione procedente, mediante l'applicazione presente sul portale SIDI del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, eventuali contestazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio I

nell'attribuzione dei punteggi, anche allegando documentazione a supporto. Le predette contestazioni sono sottoposte al vaglio della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 4, la quale può chiedere integrazioni e chiarimenti.

4. Al termine delle operazioni di cui al precedente comma 3, per ciascuna delle progressioni economiche previste è formulata la graduatoria, con l'indicazione di coloro che si sono collocati in posizione utile per il conseguimento della fascia retributiva immediatamente superiore, sotto condizione degli esiti dei controlli previsti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione. Dette graduatorie sono pubblicate sul portale dei Servizi SIDI, e di tale pubblicazione viene data notizia sul sito internet del MIUR.

5. Eventuali contestazioni in ordine alle graduatorie di cui al comma 4 possono costituire oggetto di ricorso al giudice ordinario del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

Jacopo Greco

documento firmato digitalmente